



TRIBUNALE di ROMA
Sezione prima civile

Il tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario [redacted] a scioglimento della riserva assunta in data 05.10.2016 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ex art. 702 bis c.p.c.

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 31495 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2015 vertente

TRA

[redacted] nato il [redacted] di nazionalità del Ghana, elettivamente domiciliato in Roma, via Pietro Mascagni n. 186, presso lo studio dell'avvocato Iacopo Maria Pitorri, che lo rappresenta e difende per giusta delega allegata al ricorso, *ricorrente*

E

Ministero dell'Interno, Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, in persona del Ministro pro-tempore, *resistente*

e con l'intervento del **Pubblico Ministero**

Oggetto: ricorso ex art. 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 ss. mod. riconoscimento della protezione internazionale;

Il giudice,
esaminati gli atti,
premesse:

- che con provvedimento in data 25.03.2015 e notificato il 29.04.2015 la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma ha rigettato l'istanza proposta dall'odierno ricorrente e rivolta al riconoscimento della protezione, rilevando, nella motivazione della decisione, che non emergevano elementi per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951, che non emergevano circostanze tali da far ritenere che lo stesso in caso di rimpatrio sarebbe esposto al rischio di danno grave nel senso indicato dall'art. 14 del d.lvo n. 251/2007, che non emergevano gravi motivi di carattere umanitario di cui all'art. 32, comma 3, del d.lgs 25/08;
- che con ricorso depositato il 12.05.2015 il richiedente ha impugnato il detto provvedimento chiedendo: in via principale riconoscersi la protezione internazionale; in via subordinata il diritto d'asilo nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi dell'art 10 Costituzione; in via graduata il diritto della protezione sussidiaria di cui agli artt. 14 del D.lgs 25/08 ovvero ancora in subordine il diritto alla protezione umanitaria di cui all'art. 5 co. 6 Dlgs 286/1998;
- che il Ministero dell'interno, Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma non si costituiva in giudizio;
- che in sede di audizione, dinanzi alla Commissione Territoriale, il ricorrente riferiva: "[...] Sono uscito dal Ghana quando ero bambino. Mi hanno portato in Niger dove sono rimasto per sei anni. Poi siamo andati in Libia. Ho fatto il saldatore in tanti posti. A Sabah, a Tripoli a Bengasi. [...] Lavoravo con mio zio a Tripoli in un negozio. Veniva sempre un arabo a portare la macchina da aggiustare. Ha chiesto a mio zio di andare a lavorare nel suo garage. Mio zio ha rifiutato. Un giorno lui è venuto con la sua macchina. Noi l'abbiamo aggiustata. Poi quell'uomo ha detto a mio zio di prendere i soldi per il pagamento del lavoro dal suo portafoglio. Mio zio non voleva ma poi lo ha fatto e quell'uomo ci ha accusato di furto. [...] I miei genitori non li ho mai conosciuti. Mio zio mi ha raccontato qualche cosa di loro quando eravamo in carcere. Mi ha detto che mio nonno paterno era un mago che non voleva un nipote maschio. Mia madre ha abortito una volta e poi ha avuto un bambino che è morto. Quando era incinta di me lei faceva dei sogni. Li ha raccontati a mio zio. Lei non voleva perdere anche me. Mio zio ha portato mia madre da un guaritore tradizionale per farla partorire. Il guaritore vedeva il futuro e ha detto a mio zio che mia madre doveva partorire in ospedale. In ospedale mia madre ha partorito. Appena sono nato mia madre ha parlato con mio zio e lui ha deciso di portarmi via, d'accordo con i miei genitori. Mi ha portato in Niger. [...] Non so se è morto mio nonno. Se lui è vivo io rischio di morire. [...] Ho paura della sua setta perché credono nelle statue e questa cosa ha uno spirito forte. [...] Mio zio mi ha detto che lui dava i nipoti maschi alla sua setta. [...] Dalla Libia non sono riuscito a partire la prima volta perché i libici mi hanno arrestato e hanno preso i miei soldi. [...] Ho incontrato un libico che mi ha portato a casa sua e mi ha chiesto di avere rapporti sessuali con lui [...] e lui mi ha data i soldi per il viaggio. [...] Sento la voglia di farlo, ma prima non avevo questa intenzione. Prima non mi piaceva proprio, non ne volevo sentire neanche parlare [...]";
- che all'udienza del 16.02.2016 il ricorrente dichiarava: " [...] Ho paura di tornare nel mio Paese perché la mia famiglia non accetta la mia omosessualità. [...] Io qui in Italia vivo con un compagno e faccio parte di un'associazione di omosessuali [...]";
- che, espletata la fase istruttoria (libero interrogatorio del ricorrente, esame teste e documentazione medica) la parte ricorrente chiedeva la decisione;
- che la causa è stata trattata nelle forme dell'art. 702 bis c.p.c.;

tutto ciò premesso:

rilevato che non possono sorgere dubbi sull'identità, la provenienza del richiedente dal Ghana atteso che l'amministrazione non ha prospettato alcuna incertezza al riguardo, sia nel provvedimento di diniego del riconoscimento della protezione internazionale, sia all'atto della notifica, sia in sede di audizione dinanzi alla Commissione territoriale; rilevato che in base alla Convenzione di Ginevra lo status di rifugiato può riconoscersi a colui "che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra" (Articolo 1, lett. A, della Convenzione di Ginevra del 1951, recepita integralmente nella direttiva 2004/83/CE e nell'art. 2, comma 1, lett. e, del d. lgs. 19 novembre 2007, n. 251);

considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 7 del citato decreto legislativo "1. Ai fini della valutazione del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione, ai sensi dell'articolo 1 A della Convenzione di Ginevra, devono alternativamente: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a). 2. Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia."; considerato che ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.L.vo 19 novembre 2007, n. 251, attuativo della direttiva 2004/83/CE, "qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: "a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai risconti effettuati il richiedente è, in generale, attendibile";

rilevato che, come chiarito dalla giurisprudenza della S. Corte, "in tema di riconoscimento dello status di rifugiato ... i principi che regolano l'onere della prova, incombente sul richiedente, devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva 2004/83/CE, recepita con il d. lgs. n. 251 del 2007", e specificamente alla stregua della considerazione che "secondo il legislatore comunitario, l'autorità amministrativa esaminante ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria", dovendosi ritenere che sia onere dello "straniero ... rivolgere istanza motivata e per quanto possibile documentata" con la conseguenza che "deve ravvisarsi un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi" (Cass. sez. un. 17 novembre 2008, n. 27310)

atteso che la Corte di Cassazione con sentenza n. 15981/2012 ha deciso nella camera di consiglio che "[...] la sanzione penale degli atti omosessuali di cui all'art. 319 del codice penale senegalese costituisce di per sé una condizione generale di privazione del diritto fondamentale di vivere liberamente la propria vita sessuale ed affettiva. Sul punto questa Corte si è già espressa con la sentenza n. 16417/2007, pronunciata su analoga richiesta di protezione internazionale di un cittadino senegalese, laddove si è chiarito che per persecuzione deve intendersi una forma di lotta radicale contro una minoranza che può anche essere attuata sul piano giuridico e specificatamente con la semplice previsione del comportamento che si intende contrastare come reato punibile con la reclusione [...] il ricorso va pertanto accolto e la causa rimessa alla Corte di appello di Trieste perché acquisisca le prove necessarie al fine di acclarare o meno la condizione di omosessualità del ricorrente e di accertare quale sia l'attuale situazione legislativa e la condizione degli omosessuali nelle società senegalese [...]",

considerato che per accertare quale sia l'attuale situazione legislativa e la condizione degli omosessuali nella società ghanese, debba preliminarmente farsi riferimento alle notizie pubblicate sulla stampa e sui siti internet di particolare attendibilità;

atteso che Amnesty International (Trimestrale – N. 32, ottobre 2011) evidenzia: "Il capitolo 6, articolo 104 del codice penale ghanese proibisce la "congiunzione carnale innaturale", definita in modo da includere i rapporti sessuali consensuali fra uomini. Questa clausola promuove la discriminazione, la violenza e la persecuzione di persone sulla

base del loro orientamento sessuale e del comportamento sessuale consensuale. L'utilizzo di leggi per arrestare, processare o imprigionare persone a causa di rapporti consensuali privati con persone dello stesso sesso o a causa della loro identità o espressione di genere è una violazione degli obblighi internazionali del Ghana, secondo la Dichiarazione universale dei diritti umani, il Patto internazionale sui diritti civili e politici e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali. La stessa Costituzione del Ghana, all'articolo 17, riconosce il diritto alla libertà dalla discriminazione. Inoltre, la Carta africana sui diritti umani e del popolo, ratificata dal Ghana nel 1989, afferma l'uguaglianza di tutte le persone. L'articolo 2 afferma il diritto alla libertà dalla discriminazione, l'articolo 3 garantisce uguaglianza di fronte alla legge e l'articolo 26 delinea il dovere di tutte le persone di non discriminare e di "mantenere relazioni volte a promuovere, salvaguardare e rinforzare il rispetto e la tolleranza reciproci".

considerato che il solo fatto della esistenza di norme penali persecutorie, giustifica il riconoscimento dello status di rifugiato, poiché il ricorrente di orientamento omosessuale è costretto a violare la legge penale del proprio paese di origine e ad esporsi al rischio di persecuzione e a gravi sanzioni per poter vivere liberamente la propria sessualità, come sancito sempre dalla S. Corte (sentenza n. 15981/2012) : " Tale violazione di un diritto fondamentale, sancito dalla nostra Costituzione, dalla C.E.D.U. e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, vincolante in questa materia, si riflette, automaticamente, sulla condizione individuale delle persone omosessuali ponendole in una situazione oggettiva di persecuzione tale da giustificare la concessione della protezione richiesta ";

ritenuto che, in virtù delle considerazioni sopra esposte, della documentazione medica che certifica la presenza di " sintomatologia caratterizzata da ansia, insonnia, idee persecutorie e problemi di identità di genere", e dell'esame del compagno del ricorrente, siano configurabili i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi dell'art.1 della Convenzione di Ginevra del 1951 e ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 251 /07;

considerato che la natura della controversia e la particolare connotazione che assume la regolamentazione dello status di rifugiato e di soccombenza di questo nel processo, inducono a ritenere integrata la previsione dell' art. 92 c.p.c. in ordine alla compensazione delle spese del procedimento.

p.q.m.

Il tribunale, definitivamente pronunciando,

in accoglimento della domanda principale avanzata da [redacted] nato [redacted] di nazionalità del Ghana, annulla il provvedimento reso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma del 07.04.2014 e riconosce al ricorrente lo status di rifugiato, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

Spese compensate.

Roma 19.01.2017

Il giudice

[redacted]